VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 marzo 1999, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Dr. Giovanni Timpanaro, si sono incontrati:

- per la Stanhome S.p.a. il sig. Roberto Stabile, direttore del personale l'Avv. Andrea Patrizi dello studio legale Tonucci;
- per le OO.SS. Nazionali

- FILCAMS CGIL il sig. Luigi Coppini
- FISASCAT CISL la sig.ra Luciana Cirillo
- UILTuCS UIL il sig. Luigi Scardaone

al fine di esperire la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 5 della legge 164/75 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 451/94.
Nel corso dell'incontro, il rappresentante della Stanhome ha illustrato l'andamento del programma di riorganizzazione, verificato più volte con le OO.SS. ed ha ribadito, pertanto, la necessità della proroga, sulla base si quanto concordato dalle parti con l'intesa del 5.8.98 e con accordi successivi, della CIGS ai lavoratori interessati, relativamente al secondo semestre.
Le OO.SS. nazionali, preso atto di quanto dichiarato dalla Società, hanno concordato sul ricorso alla proroga dell'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori interessati, ai sensi della vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IPOTESI DI ACCORDO SULLA PROROGA DEL TERMINE DI RIAVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'

In data 18.3.99, in Roma, presso il Centro Congressi Cavour, si è tenuto un incontro tra le parti nell'ambito della procedura di consultazione relativa al piano di riorganizzazione aziendale della Stanhome Spa, già concordato in data 31 luglio 1998 ed oggetto di domanda di integrazione salariale straordinaria tuttora pendente dinanzi al Ministero del Lavoro.

Per le OO.SS. sono presenti i Signori:
Luciana Cirillo (FISASCAT CISL NAZ.LE)
Luigi Coppini (FILCAMS CGIL NAZ.LE)
Luigi Scardaone (UILTUCS UIL NAZ.LE)

Per le RSU di Roma
Il Signor Lillo Giuseppe

Per la RSU di Milano
Il Signor Rodolfo Sanna

Per il coordinamento dei cassaintegrati i Sigg.:
M. Beniamini
R. Rovatti
D. Foresti

Per la Stanhome S.p.A.:
Sig. Sergio Stellin
Sig. Roberto Stabile

Premesso che

1) La Stanhome ha presentato, in data 20 agosto 1998 la domanda di integrazione salariale straordinaria per 74 lavoratori dipendenti dell'unità operativa denominata "Centro di distribuzione di Occhiobello" avendo intenzione di chiudere in via definitiva il Centro medesimo e di operare un progressivo riassorbimento dei dipendenti addetti a tale unità operativa su quelle residue di Roma e Milano.
2) In occasione degli accordi di CIGS del 31 luglio 1998, le parti hanno concordato che ove il Ministero del Lavoro non avesse provveduto ad approvare la CIGS entro e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, le stesse avrebbero provveduto a raggiungere un accordo di mobilità entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio.
3) Tale accordo avrebbe dovuto prevedere la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti non ancora reimpiegati senza diritto ad alcun incentivo.
4) Alla data odierna non risulta ancora approvato il decreto ministeriale di ammissione al beneficio della CIGS relativo alla riorganizzazione aziendale della Stanhome S.p.A.
5) Esistono tuttavia, assicurazioni informali da parte degli organi preposti alla verifica tecnica della fase istruttoria della domanda di CIGS, che lasciano ben sperare in un esito positivo della medesima.
6) Tale circostanza comporta, da un lato il verificarsi della condizione cui era stato subordinato il ricorso alla mobilità, dall'altro un evidente onere aggiuntivo, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello imprenditoriale, esclusivamente a carico della Società.

Tutto quanto sopra constatato e considerato, le parti convengono quanto segue:

a) La Stanhome S.p.A. si impegna a sopportare il rischio di eventuali ritardi nella concessione della CIGS per un ulteriore periodo di 6 mesi rispetto a quanto precedentemente concordato, nonché a sopportare l'onere finanziario del pagamento degli anticipi (pari trattamento di CIGS) ai dipendenti sino all'effettiva emanazione dell'autorizzazione amministrativa ai seguenti termini per il secondo semestre a condizioni da considerarsi ciascuno essenziale
b) In caso di mancata autorizzazione ancora alla data del 23 aprile 1999 le OO.SS. e la Società si impegnano a concludere, entro e non oltre 10 giorni, un accordo sindacale di mobilità che prevede la rinuncia a qualsiasi incentivo; le OO.SS. si impegnano inoltre a far approvare espressamente ed individualmente il verbale di accordo di mobilità, nel quale sarà espressamente prevista a fronte del pagamento delle retribuzioni erogate del 24/2/99 al 24/4/99, la rinuncia al preavviso

successivamente alla ricezione delle lettere di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre l'azienda sospenderà l'anticipazione se per una qualsiasi successiva causa intervenissero provvedimenti di interruzione della CIGS, nel qual caso l'Azienda, fermo restando l'avvio e la conclusione entro 10 giorni della procedura di mobilità nei termini di cui sopra corrisponderà la differenze retributive per il conseguimento del 100% del salario relativo al periodo successivo al 23/2/99, con conseguente impegno delle OO.SS. ad ottenere da parte dei singoli dipendenti la rinuncia all'indennità di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro.
c) Le parti si danno reciprocamente atto che anche in caso di autorizzazione CIGS da parte delle Autorità Ministeriali incombe la responsabilità di finalizzare al meglio il programma di riorganizzazione posto a base della stessa istanza CIGS. A tal fine le parti, sulla base di quanto sopra, si impegnano ad assicurare ciascuna per il proprio ruolo la corretta e completa finalizzazione del suddetto programma nell'ambito dei criteri di graduatoria già definiti e delle priorità tecnico organizzative individuate dalla Stanhome S.p.A.
d) In caso di autorizzazione della CIGS e di normale completamento del programma di riorganizzazione annuale, le parti convengono invece quanto segue: negli ultimi 80 giorni precedenti la fine del piano di riorganizzazione annuale, le parti avvieranno la procedura di mobilità al fine di verificare congiuntamente la consistenza del personale in esubero dopo aver valutato congiuntamente la possibilità di reimpiego dei dipendenti sospesi.
e) L'accordo di mobilità, da concludersi entro l'anno di CIGS, non prevederà alcun incentivo aggiuntivo per i singoli dipendenti, cui sarà tuttavia riconosciuto il preavviso individualmente maturato.

Letto, confermato e sottoscritto.